



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n. 92 del 24.04.2017**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE SIAM.**

L'anno **2017** addì **24 (ventiquattro)** del mese di **aprile** alle ore 18,30 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa Maria D'Alfonso.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

**LA GIUNTA**

Premesso che:

- la legge 11 agosto 1991, n.266, "Legge quadro sul volontariato", d'ora innanzi "legge quadro", riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali ed enti locali;
- la legge regionale toscana 26 aprile, n.28, "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici- Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato", stabilisce forme e modalità delle attività convenzionate tra enti e organizzazioni di volontariato;
- Il D.Lgs 42/2004 e smi. l'art 111 comma 4 prevede che "la valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità sociale" e l'art. 112 comma 9 prevede, "[...] possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altra Istituzione pubblica nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";



Dato atto che:

- la L.R. 21/2010 “Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”, individua nella collaborazione tra enti pubblici locali, soggetti privati ed associazioni di volontariato un indispensabile elemento per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- la legge 7 dicembre 2000, n.383, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” prevede che lo Stato e gli enti territoriali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge quadro sul volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Atteso che nel Museo Giuliano Ghelli, di proprietà del Comune di San Casciano in Val di Pesa, è presente una sezione archeologica che ospita numerosi reperti provenienti dalle aree archeologiche del territorio;

Visto che all'interno del Comune sono presenti aree archeologiche riconosciute (Ponterotto, Tomba dell'Arciere), altre in corso di indagine ed approfondimento (Poggio la Croce), così come numerosi siti interessati da ritrovamenti e scavi;

Dato atto che la SIAM collabora con la competente Soprintendenza di zona in attività di ricerca, scavo e documentazione fin dai primi anni '80 e, in particolare per quanto riguarda il territorio sancascianese, a partire dal 1997 e che dal luglio dello stesso anno risulta iscritta, con il numero di archivio 367, nel registro delle associazioni no-profit della Città Metropolitana di Firenze;

Ricordato che il Comune di San Casciano, come da deliberazione consiliare n.96 del 10.11.2014 che ha disposto il rinnovo della convenzione, svolge il ruolo di comune capofila del Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino che comprende i comuni di San Casciano, Bagno a Ripoli, Figline-Incisa, Greve in Chianti, Impruneta, Reggello, Rignano sull'Arno e dell'Unione del Chianti fiorentino (Tavarnelle-Barberino);

Ritenuto di approvare la convezione allegata sub a) alla presente deliberazione al fine di disciplinare e regolare i rapporti con l'Associazione;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000:

- responsabile del Servizio Vicesegretario Segreteria Comunicazione Cultura e Sport, in ordine alla regolarità' tecnica;
- responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità' contabile

### **DELIBERA**

1. di approvare la convezione allegata sub a) alla presente deliberazione con lo scopo di disciplinare i rapporti ed i reciproci obblighi con l'Associazione SIAM;
2. di incaricare il responsabile del Servizio Vicesegretario, Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport, Leonardo Baldini, di provvedere alla sottoscrizione;



3. di trasmettere la presente delibera in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del d.lgs. 267/2000

Infine, con separata ed unanime votazione,

**DELIBERA altresì**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per consentire l'immediata sottoscrizione della convenzione.



**CONVENZIONE FRA COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA  
E L'ASSOCIAZIONE SOCIETÀ ITALIANA DI ARCHEOLOGIA MEDITERRANEA - SIAM  
PER LA COLLABORAZIONE  
ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE**

L'anno 2017 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_, presso il palazzo Comunale di San Casciano in Val di Pesa, con la presente convenzione

**TRA**

1) **COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**, Provincia di Firenze, successivamente denominato "Comune", nella persona del Responsabile del Servizio Vicesegretario, Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport del Comune di San Casciano Val di Pesa Dr. Leonardo Baldini, nato a Firenze il 1/11/1967, domiciliato per la carica presso la sede comunale, a ciò autorizzato in esecuzione del Decreto Sindacale n.13 del 29.12.2016 e della deliberazione della Giunta Comunale n. del \_\_\_\_\_ - C.F. 00793290487,

**E**

2) **SOCIETÀ ITALIANA DI ARCHEOLOGIA MEDITERRANEA - SIAM** con sede legale in San Casciano in Val di Pesa, via Gualtierio Nunzi 9, Codice Fiscale 01990700484 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Gianfranco Rovida, nato a Roma il 25/03-1939 successivamente denominata "Associazione";

Premesso che:

- la legge 11 agosto 1991, n.266, "Legge quadro sul volontariato", d'ora innanzi "legge quadro", riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali ed enti locali;
- la legge regionale toscana 26 aprile, n.28, "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici- Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato", stabilisce forme e modalità delle attività convenzionate tra enti e organizzazioni di volontariato;
- Il D.Lgs 42/2004 e smi. l'art 111 comma 4 prevede che "la valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità sociale" e l'art. 112 comma 9 prevede, "[...] possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal



Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altra Istituzione pubblica nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.”

- la L.R. 21/2010 “Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”, individua nella collaborazione tra enti pubblici locali, soggetti privati ed associazioni di volontariato un indispensabile elemento per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- la legge 7 dicembre 2000, n.383, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” prevede che lo Stato e gli enti territoriali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge quadro sul volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- nel Museo Giuliano Ghelli, di proprietà del Comune di San Casciano in Val di Pesa, è presente una sezione archeologica che ospita numerosi reperti provenienti dal territorio;
- all’interno del Comune sono presenti aree archeologiche riconosciute (Ponterotto, Tomba dell’Arciere), altre in corso di indagine ed approfondimento (Poggio la Croce), così come numerosi siti interessati da ritrovamenti e scavi;
- la SIAM collabora con la competente Soprintendenza di zona in attività di ricerca, scavo e documentazione fin dai primi anni ’80 e, in particolare per quanto riguarda il territorio sancascianese, a partire dal 1997;
- dal luglio 1997 la SIAM risulta iscritta, con il numero di archivio 367, nel registro delle associazioni no-profit della Città Metropolitana di Firenze;
- il Comune di San Casciano, come da deliberazione consiliare n.96 del 10.11.2014 che ha disposto il rinnovo della convenzione, svolge il ruolo di comune capofila del Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino che comprende i comuni di San Casciano, Bagno a Ripoli, Figline-Incisa, Greve in Chianti, Impruneta, Reggello, Rignano sull’Arno e dell’Unione del Chianti fiorentino (Tavarnelle-Barberino);

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

62icolo 1

**ARTICOLO 1**

**CONTENUTO DELLA CONVENZIONE**

L’Associazione si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione alle attività di valorizzazione del Museo di San Casciano, dei siti archeologici presenti sul territorio del comune e, in generale e nei limiti delle



proprie specificità e competenze, a partecipare alle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale promosse dal Comune di San Casciano e dal Sistema Museale del Chianti e del Valdarno Fiorentino, secondo le forme e le modalità previste dai successivi articoli.

## **ARTICOLO 2**

### **ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite in materia di valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali e tutto quanto previsto dalla normativa vigente; pertanto, competono al Comune le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo necessarie ed opportune per garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti. Tali funzioni sono svolte, nel territorio del Comune e più in generale nell'ambito territoriale del Sistema Museale, sia attraverso l'attuazione delle previsioni contenute nei progetti locali realizzati in conformità con i Piani della Cultura annuali, sia mediante l'attuazione di attività autonomamente organizzate.

L'Associazione si impegna, in sostanziale continuità con le iniziative del passato:

- a collaborare con il Comune e con il Sistema Museale nell'attuazione delle azioni di valorizzazione previste dai progetti locali dei Piani Integrati della Cultura annuali o autonomamente organizzate dal Comune, nelle modalità e nelle forme concordate con il soggetto di cui al successivo articolo 3;
- a collaborare con la Soprintendenza competente per territorio nelle attività di ricerca, scavo e documentazione secondo le disposizioni e le indicazioni da questa impartite;
- a collaborare nella divulgazione del materiale informativo e scientifico riguardante le attività proposte sia in ambito comunale che del Sistema Museale;
- ad organizzare, in collaborazione con il Comune e con il Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino, mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento sulle tematiche archeologiche e culturali;
- a svolgere attività didattica sia presso le scuole del territorio che presso i centri estivi organizzati con il patrocinio del Comune;
- a fornire assistenza specialistica ed organizzativa per la realizzazione di iniziative promosse dal Comune, da altri enti pubblici territoriali e dalla Regione Toscana nell'ambito degli eventi culturali volti alla promozione e alla valorizzazione turistico-culturale del patrimonio archeologico- storico-ambientale locale;
- a collaborare con il Comune e con il Sistema Museale in attività di promozione del territorio e dei beni culturali ed ambientali.

In materia di installazione, organizzazione e predisposizione orari ed accesso alle mostre ed alle iniziative, l'Associazione si impegna a rispettare gli orari, l'ordinamento del servizio e la normativa vigente che regola le



attività museali, ivi comprese le indicazioni che potranno provenire dalle Soprintendenze. Qualora si verificassero da parte dell'Associazione esigenze diverse, tali da richiedere aperture straordinarie, queste dovranno essere concordate con il soggetto di cui all'articolo 3.

Il Comune dà notizia al pubblico, nelle forme possibili e comunque in modo continuativo, della presenza e della collaborazione dei volontari. Il Comune collabora ogni anno con l'associazione nell'attività di divulgazione e promozione della propria attività, al fine di promuovere pubblicamente la conoscenza e il significato del volontariato e della specifica attività svolta dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a fornire tempestiva comunicazione dell'attività autonomamente svolta o programmata, sia in ambito comunale che extracomunale (con particolare riguardo per l'ambito territoriale del Sistema Museale).

### **ARTICOLO 3**

#### **RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune individua nel Responsabile del Servizio Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport il soggetto demandato alla gestione dei rapporti con l'Associazione che, allo stesso scopo, delega il sig Gianfranco Rovida come coordinatore dei volontari.

I soggetti sopra individuati potranno essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione da trasmettere tempestivamente alla controparte.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto a operare in collaborazione con il responsabile del Comune. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato. Il Comune garantisce l'indipendenza dei volontari nei confronti del concessionario dei servizi aggiuntivi.

### **ARTICOLO 4**

#### **FORMAZIONE**

Il Comune e l'Associazione concordano ogni anno le iniziative di formazione e di aggiornamento da proporre ai volontari, anche nell'ambito dell'attività di formazione svolta dal Sistema Museale. La formazione e l'aggiornamento sono a carico del Comune o del Sistema Museale che verifica anche l'opportunità e le modalità di partecipazione dei volontari a momenti di formazione del personale dipendente e non.

Il Comune garantisce, nelle forme che riterrà più opportune, l'informazione tempestiva ai volontari di ogni novità relativa alle attività al pubblico, come dei programmi futuri.

Sempre a questo fine il Comune mette a disposizione dei volontari pubblicazioni, dispense e quant'altro ritiene utile a favorire l'accrescimento culturale del volontario.



**ARTICOLO 5**  
**ASSICURAZIONE**

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti della copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge quadro.

Il Comune provvederà, così come previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a fornire agli addetti dell'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono stati destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

Il Comune si impegna a divulgare il documento di valutazione dei rischi e informare sulle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). L'Associazione si impegna altresì a diffondere ed informare i volontari in merito alle norme sulla sicurezza.

**ARTICOLO 6**  
**RAPPORTI ECONOMICI**

I volontari collaborano alle attività di cui all'articolo 2 a titolo gratuito e pertanto né a loro né all'associazione è dovuto alcun compenso da parte del Comune. Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione le spese sostenute per l'attività e il funzionamento nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come previsto dall'art. 5 della legge quadro.

Per le modalità di presentazione delle richieste di rimborso l'Associazione dovrà attenersi alle specifiche definite in relazione alla corresponsione dei contributi per l'attuazione dei progetti locali dei Piani della Cultura, come comunicate dal Comune.

**ARTICOLO 7**  
**STRUTTURE E RISORSE**

Nell'ambito di questa attività di collaborazione, il Comune concede all'Associazione in comodato gratuito i locali posti al primo piano in via Nunzi 9, a Mercatale Val di Pesa (consistenti in cinque stanze, corridoio e servizi, dotati di riscaldamento, acqua e corrente elettrica) da usufruirsi secondo modalità che verranno concordate con i competenti uffici del Comune.

Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione ulteriori spazi nella propria disponibilità per interventi legati ad esigenze straordinarie e temporanee connesse a ritrovamenti, scavi o necessari per assicurare il deposito temporaneo dei reperti.



I locali messi a disposizione dovranno essere fruiti esclusivamente per le attività dell'Associazione (pulitura, siglatura e preparazione al restauro dei reperti archeologici; custodia dei reperti stessi e della relativa documentazione, nonché delle attrezzature di proprietà dell'Associazione) salvo diverse specifiche disposizioni o limitazioni impartite dai competenti uffici del Comune.

Le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali concessi in comodato si intendono a carico del Comune.

L'Associazione mette a disposizione le proprie attrezzature da utilizzare per l'attività didattica svolta dai propri volontari nelle scuole e presso il Museo.

L'Amministrazione si riserva, per necessità imprevedute o legate ad interventi da eseguire sugli immobili ove risultano siti i locali, di revocarne temporaneamente l'assegnazione, dandone comunicazione all'Associazione con congruo anticipo ed individuando di concerto una diversa collocazione.

## **ARTICOLO 8**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento del servizio i volontari si attengono alle indicazioni fornite dai soggetti di cui all'articolo 3, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'Associazione medesima. L'attività dei volontari non può configurarsi in alcun modo come sostitutiva del personale dipendente.

I volontari sono obbligati a svolgere le attività culturali e di valorizzazione nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché della presente Convenzione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i necessari standard qualitativi.

I volontari opereranno affiancando il personale dipendente del Comune o comunque da questo incaricato in un rapporto di reciproca collaborazione, e registreranno la loro presenza nelle strutture. I volontari sono tenuti, nello svolgere le attività descritte all'art. 2 e disciplinate dalla presente convenzione a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal Testo Unico della Regione Toscana in materia di diritti del pubblico degli istituti nei luoghi della cultura.

I volontari si impegnano al rispetto della riservatezza che sarà richiesta nei singoli casi, all'osservanza delle norme di sicurezza e garantiscono che non esistono conflitti d'interesse con il Comune. I volontari sono tenuti a segnalare ai responsabili del Comune e dell'Associazione qualsiasi situazione di emergenza come ogni inconveniente riscontrato nel servizio.

## **ARTICOLO 9**

### **IDONEITÀ DEI VOLONTARI**



L'Associazione garantisce l' idoneità dei volontari prescelti, in modo particolare, nelle attività che comportano contatto con il pubblico, nonché il rispetto della convenzione e delle altre norme di comportamento come indicate al precedente art. 8.

## **ARTICOLO 9**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO ANTICIPATO**

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Il Comune può far cessare il rapporto alla scadenza dei tre anni avanzando formale disdetta con sei mesi di anticipo. E' facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone disdetta con sei mesi di anticipo.





**Deliberazione Giunta Comunale N. 92 del 24.04.2017**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Massimiliano Pescini

IL SEGRETARIO  
F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

**PUBBLICAZIONE**

Il giorno 08.05.2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 08.05.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dr. Leonardo Baldini

-----  
**ESECUTIVITA'**

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 08.05.2017 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 in data **24.04.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 08.05.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dr. Leonardo Baldini